



**LICEO CLASSICO STATALE "N. SPEDALIERI" - CATANIA**

Piazza Annibale Riccò, s.n. - 95124 - Catania – Tel. 095.6136.290 – Fax 095.0938.173 – C.F. 80009390875 – C.M. CTPC070002

Sito web: <http://www.liceospedalieri.edu.it/> – email: [ctpc070002@istruzione.it](mailto:ctpc070002@istruzione.it)

LICEO CLASSICO STATALE - "N. SPEDALIERI"-CATANIA  
Prot. 0004112 del 13/10/2022  
II-1 (Uscita)

Catania 13 ottobre 2022

**DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visti** gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
- Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 22 del 7 ottobre 2022 avente per oggetto: *Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2022/2023*
- Visto** l'art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156;
- Considerato** che le componenti docente e ATA in Cdl sono pari rispettivamente a 7 e 1 unità in luogo di 8 e 2 unità
- Constatato** che non è possibile procedere a surroga per le suddette componenti per esaurimento delle liste;

**DECRETA**

**Art. 1**

Sono indette le elezioni suppletive per n. 1 rappresentante dei docenti e n. 1 rappresentante del personale ATA nel **CONSIGLIO DI ISTITUTO**, che si svolgeranno secondo la procedura ordinaria descritta al titolo III della richiamata OM.

**Art. 2**

(Date di svolgimento delle elezioni)

Le votazioni per le elezioni delle componenti docenti e ATA si svolgeranno domenica 27 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

**Art. 3**  
*(Formazione delle liste)*

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

**Art. 4**  
*(Presentazione delle liste dei candidati)*

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno (lunedì 7 novembre) e non oltre le ore 12 del 15° giorno (sabato 12 novembre) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell'art. 34 della O.M. 215/91

#### **Art. 5**

##### *(Presentazione dei candidati e dei programmi)*

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (mercoledì 9 novembre) al 2° giorno (venerdì 25 novembre) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside entro il 10° giorno (giovedì 17 novembre) antecedente a quello fissato per le votazioni.

#### **Art. 6**

##### *(Predisposizione delle schede)*

Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole e gli istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di istituto".

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante la categoria predetta.

Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

## Art. 7

### (Operazioni di voto e di scrutinio)

1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano superiori a 3 (Consiglio di Istituto), potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista.

3. Il conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto saranno curati dalla Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista ed i di preferenza.

4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

- a. numero degli elettori e quello dei votanti;
- b. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

6. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93